

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1432)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PESSI, BUSONI, GIANQUINTO, CARUSO, SANSONE, PELLEGRINI, NENNI** Giuliana e **BRUNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1961

Valutazione ai fini della misura della pensione dei pubblici dipendenti del servizio prestato oltre il quarantesimo anno

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a proiettarsi nel clima del doveroso riconoscimento del lavoro compiuto, riconoscimento che sul piano sociale ed umano ispira e concreta le varie leggi al riflesso dell'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il limite massimo degli anni di servizio riconosciuti per la determinazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato è, come è noto, quello di anni quaranta, a concorrere al quale limite giovane, anche i servizi non di ruolo quando riscattati, ai sensi delle vecchie disposizioni di legge come il regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito e sostituito dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, il regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 e successive modificazioni, nonché di quelle più recenti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dell'articolo 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, giovane altresì, secondo il testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il servizio militare prestato e le eventuali campagne di guerra,

nonchè ai sensi dell'articolo 7 della recente legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi conclusivi del titolo richiesto per l'ammissione in servizio.

Senonchè il riconoscimento dei sopraindicati servizi e delle suesposte circostanze professionali è solo parziale, nel senso che, verificatosi tale riconoscimento, esso va ad esplicare la sua azione fino al raggiungimento del suddetto limite massimo di quaranta anni, lasciando cadere nel nulla l'eventuale supero, cioè l'eventuale maggiore concorso degli anni, come se l'impiegato o il funzionario maggiori servizi non avesse reso, o il titolo di studio non avesse conseguito o conseguito con minor durata di tempo.

Sempre in merito alla durata dei servizi in genere giova far presente che in aderenza alla recente legge 25 novembre 1957, n. 1139, relativa ai miglioramenti del trattamento previdenziale per gli impiegati dello Stato, le tabelle indicative dell'ammontare dell'indennità di buonuscita, redatte dai competenti uffici del Ministero del tesoro, precisano le

relative liquidazioni in aderenza sia ai quaranta, che ai quarantacinque anni di servizio, il che dimostra che in sede di attuazione dell'anzi citata legge non è sfuggita allo organo di esecuzione la diversa posizione dell'impiegato se con quaranta o con quarantacinque anni di servizio, cosicchè non si spiega perchè tale riconosciuta, diversa posizione, in sede di liquidazione previdenziale non

debba essere tenuta presente anche in sede di quiescenza, ai fini cioè della determinazione di detto ultimo trattamento in corrispondenza dell'aliquota percentuale in relazione al maggior numero degli anni oltre i 40.

Sulla base delle suesposte considerazioni di non dubbia fondatezza e concettuale aderenza siamo sicuri del suffragio degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi di cessazione dal servizio avente decorrenza dal 1° gennaio 1961 in poi la pensione normale spettante agli impiegati civili è aumentata per ogni anno di servizio utile, oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo dell'1,80 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepita e degli altri eventuali assegni utili a pensione.

Art. 2.

Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 3.

La precedente disposizione si applica anche nei riguardi delle pensioni normali spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato nei casi di cessazione dal servizio avente decorrenza dal 1° gennaio 1961 in poi.

Art. 4.

All'aumento della spesa alla presente legge si farà fronte con il prelievo di una quota parte delle maggiori entrate verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario 1960-61.